

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 dicembre 2017, n. 2123

**Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Indirizzi per la semplificazione, il coordinamento e l'integrazione amministrativo-procedurale.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale Alfonsino Pisicchio, sulla base dell'istruttoria espletata d'Intesa tra la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria, confermata dal Direttore del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, riferisce quanto segue:

**premesse che**

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) all'articolo 135, comma 1, prevede che *«Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistica-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143»;*
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 143, comma 2, prevede che *«Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed / tempi per la revisione del piano (...) »;*
- la L. R. 7 ottobre 2009, n. 20, "Norme per la pianificazione paesaggistica", all'art. 1, comma 1, prevede che *«Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale»;*
- In data 16 gennaio 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Puglia e Mibact, l'Accordo di copianificazione per l'approvazione del piano paesaggistico territoriale regionale, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i (di seguito Accordo di copianificazione),
- con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conformità alle previsioni dell'art. 1 della L. R. 20/2009.
- nel periodo successivo all'approvazione del PPTR, sono pervenute, da parte di uffici tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e, più, in generale, di operatori e cittadini, molteplici richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative contenute nel PPTR;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1514 del 27 luglio 2015, la Regione ha approvato il Documento di indirizzo *«Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione»*. Il suddetto documento di indirizzo contiene risposte alle principali e più frequenti domande (FAQ.) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR ed, in particolare:
  - richieste di chiarimenti rispetto all'accertamento di compatibilità paesaggistica;
  - coordinamento tra pareri paesaggistici e valutazione di impatto ambientale;

- pareri di compatibilità paesaggistica;
- chiarimenti rispetto a specifiche prescrizioni o misure di salvaguardia e utilizzazione;
- incongruenze tra norma, cartografia e situazioni in punto di fatto;
- applicazioni della norma transitoria;
- autorizzazioni paesaggistiche ex post e condoni,
- l'art. 2, comma 8 della L. R. 7 ottobre 2009, n. 20 stabilisce che «(...) *L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale*»;
- con Deliberazioni n. 240 dell'8 marzo 2016, n. 1162 del 26 luglio 2016 e n. 496 del 7 aprile 2017, la Giunta Regionale ha approvato l'aggiornamento e la rettifica degli elaborati del PPTR, ai sensi dell'art. 104 e dell'art. 108 delle NTA, a seguito della verifica di meri errori materiali e di errate localizzazioni e perimetrazioni segnalati da uffici tecnici comunali, commissioni locali del paesaggio e, più in generale, operatori e cittadini;
- l'art. 3, comma 3, lett. d) dell'Accordo di copianificazione, stabilisce che l'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di cui al Capo II della L. R. 20/2009, «*attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR* »;
- l'Accordo di copianificazione stabilisce all'art. 3, comma 2, i seguenti presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR, su richiesta motivata di una delle parti:
  - le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della L. R. 20/2009, comma 3, lett. e);
  - l'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciale e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i piani adeguati al PUTT/P;
  - la richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni e perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;
  - l'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al precedente comma 1 dell'art. 3;
- l'Accordo stabilisce altresì che il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni;
- l'articolo 104 delle NTA del PPTR stabilisce, al comma 4, che «*la necessità di sottoporre il PPTR a revisione dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare sia che si tratti di variazioni ai sensi dell'articolo 2 c. 8 della LR 20/2009*».

### **Considerato che**

- presso il Dipartimento è stato insediato un gruppo di lavoro costituito da funzionari del Dipartimento, sussistendo l'esigenza di favorire la piena attuazione del PPTR e di ricomporre in un quadro di analisi unitario e strutturato tutte le criticità emerse nel primo periodo di vigenza del PPTR, individuando appropriati percorsi di risoluzione amministrativo-procedurale delle problematiche emerse;
- il gruppo di lavoro costituito da funzionari del Dipartimento ha rilevato la sussistenza di alcune aree critiche che rallentano la piena attuazione del Piano, in larga parte derivanti anche dalla portata innovativa del PPTR, quale primo tra i piani paesaggistici regionali approvati in Italia ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
- si ravvisa, ai fini della piena attuazione del PPTR, la necessità di:
  - semplificare le procedure previste dal PPTR;
  - coordinare al meglio i diversi strumenti di programmazione e pianificazione con il PPTR ai fini del loro adeguamento/conformazione o verifica di coerenza;
  - integrare, coordinare e semplificare le diverse procedure amministrative che concorrono al governo del paesaggio e del territorio e alle relative trasformazioni;
- nello specifico, l'analisi svolta dal gruppo di lavoro ha consentito di evidenziare le seguenti aree tematiche
- di intervento e i correlati obiettivi:

**Conformazione/adeguamento o verifica di coerenza degli strumenti di pianificazione/programmazione al PPTR**

Obiettivo: ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per l'adeguamento/conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al PPTR;

Obiettivo: ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per l'adeguamento/conformazione di piani e programmi di settore qualificabili come atti ad incidenza territoriale, compresi gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette;

Obiettivo: ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per la verifica di coerenza al PPTR degli atti di programmazione e pianificazione regionale.

**Attività di rilevante trasformazione paesaggistica**

Obiettivo: ridefinire, nell'ottica della semplificazione e del coordinamento, le attività di rilevante trasformazione paesaggistica.

**Aree gravemente compromesse o degradate, ai sensi dell'art. 143, co. 4, lett. b)**

Obiettivo: definire i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richieda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice del beni culturali e del paesaggio.

**Esclusione dall'accertamento di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di interventi**

Obiettivo: definire, nell'ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di intervento in analogia alle previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

**Esclusione dal parere di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di varianti agli strumenti urbanistici generali**

Obiettivo: definire, nell'ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di parere di compatibilità paesaggistica per determinate categorie di varianti agli strumenti urbanistici generali.

**Siti di rilevanza naturalistica**

Obiettivo: ridefinire, nell'ottica dell'integrazione e della semplificazione, i percorsi per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA, nel caso di opere e interventi ubicati nei siti della Rete Natura 2000;

Obiettivo: aggiornare, nell'ottica della semplificazione e integrazione, le misure di salvaguardia e di utilizzazione dei siti di rilevanza naturalistica in considerazione dell'evoluzione della normativa e dello stato delle conoscenze.

**Monitoraggio del PPTR**

Obiettivo: assicurare il monitoraggio del PPTR e popolare i relativi indicatori integrando le attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio con quelle degli altri Osservatori regionali e delle Agenzie strategiche regionali.

**Aggiornamenti degli elaborati del PPTR**

Obiettivo; aggiornare il PPTR al Quadro di assetto regionale dei tratturi, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 co. 4 della L.R. n. 4 del 5 febbraio 2013.

**Aggiornamento standard informatici**

Obiettivo: aggiornare le istruzioni tecniche per l'informatizzazione dei PUG al modello logico-fisico del

PPTR nell'ambito del SIT Regionale, in attuazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG).

### **Eliminazioni degli errori materiali o di incongruenze del dettato normativo dalle NTA del PPTR**

Obiettivo: eliminare gli errori materiali e le incongruenze presenti nel dettato delle NTA del PPTR nell'ottica della semplificazione e del coordinamento.

### **Riallineamento legislativo delle NTA**

Obiettivo: operare il riallineamento delle NTA del PPTR alla normativa intervenuta successivamente alla sua approvazione.

- gli obiettivi delineati possono essere raggiunti operando attraverso, a titolo di esempio, emanazione di circolari esplicative, emanazione di linee guida, modifiche/integrazioni degli elaborati del piano ai sensi degli artt. 104 e 108 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR, modifiche delle Norme Tecniche di Attuazione del PPTR;
- l'individuazione degli strumenti idonei al raggiungimento degli obiettivi delineati costituisce un'attività complessa dal punto di vista tecnico, giuridico e amministrativo che necessita del supporto, per il tramite dell'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del Paesaggio e per i Beni culturali di cui al Capo II della LR 20/2009, del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela (lett. a) c. 3 art. 4 L. R. 20/2009;
- in esito all'attività di cui al punto precedente potrà risultare necessario attivare la procedura prevista per l'aggiornamento e revisione del PPTR dall'Accordo di copianificazione sottoscritto dal Mibact e dalla Regione Puglia in data 16 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 15 della L 241/1990;
- la necessità di sottoporre il PPTR a revisione dovrà comunque prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare sia che si tratti di misure correttive sia che si tratti di variazioni ai sensi dell'articolo 2, co. 8 della L.R. 20/2009. "Norme per la pianificazione paesaggistica", così come stabilito dal comma 4 dell'art. 109 delle NTA del PPTR.

Si propone di:

- approvare l'analisi condotta e il conseguente quadro di azioni delineato;
- di dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e al Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria di:
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per l'adeguamento/conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al PPTR;
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per l'adeguamento/conformazione di piani e programmi di settore qualificabili come atti ad incidenza territoriale, compresi gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette;
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per la verifica di coerenza al PPTR degli atti di programmazione e pianificazione regionale;
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione e del coordinamento, le attività di rilevante trasformazione paesaggistica;
  - definire i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richieda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
  - definire nell'ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di intervento in analogia alle previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
  - definire, nell'ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di parere di

- compatibilità paesaggistica per determinate categorie di varianti agli strumenti urbanistici generali;
- ridefinire, nell'ottica dell'integrazione e della semplificazione, i percorsi per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA, nel caso di opere e interventi ubicati nei siti della Rete Natura 2000;
  - aggiornare, nell'ottica della semplificazione e integrazione, le misure di salvaguardia e di utilizzazione dei siti di rilevanza naturalistica in considerazione dell'evoluzione della normativa e dello stato delle conoscenze;
  - assicurare il monitoraggio del PPTR e popolare i relativi Indicatori integrando le attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio con quelle degli altri Osservatori regionali e delle Agenzie strategiche regionali;
  - aggiornare il PPTR al Quadro di assetto regionale dei tratturi, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 co. 4 della LR. n. 4 del 5 febbraio 2013;
  - aggiornare le istruzioni tecniche per l'informatizzazione dei PUG al modello logico-fisico del PPTR nell'ambito del SIT Regionale, in attuazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG), eliminare gli errori materiali e le incongruenze presenti nel dettato delle NTA del PPTR nell'ottica della semplificazione e del coordinamento;
  - operare il riallineamento delle NTA del PPTR alla normativa intervenuta successivamente alla sua approvazione.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e k) della l.r. n. 7/1997.

Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e s.m.i. e della l.r. n. 28/01 e s.m.l.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### La Giunta

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- di **approvare** la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, per l'effetto
- di **approvare** l'analisi condotta e il conseguente quadro di azioni delineato,
- di **dare mandato** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e al Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria di:
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per l'adeguamento/conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica al PPTR;
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per l'adeguamento/conformazione di piani e programmi di settore qualificabili come atti ad incidenza territoriale, compresi gli atti di pianificazione degli enti gestori delle aree naturali protette;
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione, del coordinamento e dell'integrazione, i percorsi procedurali per la verifica di coerenza al PPTR degli atti di programmazione e pianificazione regionale;
  - ridefinire, nell'ottica della semplificazione e del coordinamento, le attività di rilevante trasformazione paesaggistica;

- definire i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richieda il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- definire nell'ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica per particolari categorie di intervento in analogia alle previsioni del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;
- definire, nell'ottica della semplificazione, i casi e le modalità di esclusione dalla procedura di parere di compatibilità paesaggistica per determinate categorie di varianti agli strumenti urbanistici generali;
- ridefinire, nell'ottica dell'integrazione e della semplificazione, i percorsi per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91 delle NTA, nel caso di opere e interventi ubicati nei siti della Rete Natura 2000;
- aggiornare, nell'ottica della semplificazione e integrazione, le misure di salvaguardia e di utilizzazione dei siti di rilevanza naturalistica in considerazione dell'evoluzione della normativa e dello stato delle conoscenze;
- assicurare il monitoraggio del PPTR e popolare i relativi indicatori integrando le attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio con quelle degli altri Osservatori regionali e delle Agenzie strategiche regionali;
- aggiornare il PPTR al Quadro di assetto regionale dei fratturi, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 co. 4 della L.R. n. 4 del 5 febbraio 2013;
- aggiornare le istruzioni tecniche per l'informatizzazione dei PUG al modello logico-fisico del PPTR nell'ambito del SIT Regionale, in attuazione del Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG);
- eliminare gli errori materiali e le incongruenze presenti nel dettato delle NTA del PPTR nell'ottica della semplificazione e del coordinamento;
- operare il riallineamento delle NTA del PPTR alla normativa intervenuta successivamente alla sua approvazione;
- di **pubblicare** il presente provvedimento sul B.U.R.P., nonché sul Portale Regionale dell'Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
dott.ssa Carmela Moretti

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
dott. Antonio Nunziante